



## COMUNICATO UFFICIALE N.32

32/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 6 Luglio 2012, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:Avv.Fabio GALLI –Presidente;  
Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Carlo GRECO;Avv.Davide PALLOTTINO;Dr.Paolo MAGRELLI;  
Dr.Vincenzo STELLA;Dr.Salvatore VENTORINO; Componenti  
Sig.Enrico CIUFFA Segretario

### 1)RICORSO DEL CALCIATORE Luca PIANGENTE/A.S.VALLE GRECANICA

Con reclamo datato 24.01.2012, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla societàcontrointeressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Piangente Luca, chiedeva la condanna della A.S. Valle Grecanica al pagamento della somma di € 1.600,00, quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto in data 11.08.2011; accludeva, altresì, la relativa tassa prescritta dall'art. 21 b comma 5°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a € 50,00.

La società controinteressata in data 14.02.2012 presentava le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto della domanda proposta dal calciatore sulla base della produzione di una quietanza liberatoria che sarebbe stata sottoscritta dal calciatore in data 11.12.2011.

In data 22.02.2011 il sig. Piangente presentava una memoria di replica in cui disconosceva formalmente la sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione liberatoria del 11.12.2011, assumendo trattarsi *di un falso macroscopico essendo datata 11.12.2011 giorno* in cui lo stesso partecipava in Caltanissetta *alla partita del campionato Nazionale Dilettanti, Girone I, Nissa FC – Hinterreggio 1- 4.*

La questione così come rappresentata fa emergere elementi di incertezza circa la genuinità della quietanza di pagamento prodotta dalla società, sia sotto il profilo della genuinità del documento sia sotto il profilo dell'effettiva conoscenza del tesserato con riferimento al contenuto della dichiarazione sottoscritta. Allo stato, pertanto, la Commissione non ritiene di avere elementi sufficienti per pronunciarsi e al contrario necessita di ulteriori approfondimenti in relazione alle modalità di formazione della presunta dichiarazione di quietanza che la società A.S. Valle Grecanica fornisce quale prova dell'estinzione del proprio debito nei confronti del sig. Piangente Luca.

### **PQM**

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., sospende la decisione in ordine al reclamo del sig. Piangente Luca e rimette gli atti alla Procura Federale presso la F.I.G.C., affinché vengano esperiti gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti descritti in narrativa, ponendo in tal modo la C.A.E. in condizione di pronunciare la propria decisione.

### 2) RICORSO DEL CALCIATORE Domenico FABIO/A.S.VALLE GRECANICA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 8/06/2012 il sig Domenico FABIO , si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.VALLE GRECANICA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/2012.

Precisando di aver percepito rate per €.1.300,00 richiedeva la condanna della stessa al pagamento della rimanente somma di €.3.700,00.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.VALLE GRECANICA al pagamento in favore del sig Domenico FABIO della somma di €.3.700,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Calabria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

### 3) RICORSO DEL CALCIATORE Godspower Ikechukwu NWIGWE/A.S.VALLE GRECANICA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 8/06/2012 il sig Godspower Ikechukwu NWIGWE , si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.VALLE GRECANICA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/2012.

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La Società in data 4/07/2012 presentava le proprie controdeduzioni, ma fuori tempo massimo previsto.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.VALLE GRECANICA al pagamento in favore del sig Godspower Ikechukwu NWIGWE della somma di €.7.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Calabria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

### 4) RICORSO DEL CALCIATORE Gabriele SANSONE/A.S.VALLE GRECANICA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 8/06/2012 il sig Gabriele SANSONE , si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.VALLE GRECANICA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/2012.

Precisando di aver percepito rate per €.1.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.100,00.

La Società in data 5/07/2012 presentava le proprie controdeduzioni, ma fuori tempo massimo previsto.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.VALLE GRECANICA al pagamento in favore del sig Gabriele SANSONE della somma di €.6.100,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Calabria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

#### 5) RICORSO DEL CALCIATORE Pasquale MONTESANO/A.S.D.CITTANOVA INTERPIANA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 6/06/2012 il sig.Pasquale MONTESANO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CITTANOVA INTERPIANA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €.300,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.700,00.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.CITTANOVA INTERPIANA al pagamento in favore del sig.Pasquale MONTESANO della somma di €.3.700,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Calabria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

#### 6) RICORSO DEL CALCIATORE Guido Roberto FERRILLI/SANTEGIDIESE CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 13/03/2012 il sig.Guido Roberto FERRILLI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.SANTEGIDIESE CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11. Precisando di aver percepito rate per €.1.200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.200,00.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.SANTEGIDIESE CALCIO al pagamento in favore del sig.Guido Roberto FERRILLI della somma di €.4.200,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso

entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco RIPA/S.S.SANTEGIDIESE CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 10/05/2012 il sig.Francesco RIPA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.SANTEGIDIESE CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.800,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/12.

Precisando di aver percepito rate per €.8.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.17.800,00.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.SANTEGIDIESE CALCIO al pagamento in favore del sig.Francesco RIPA della somma di €.17.800,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Mauro SOSI/S.S.SANTEGIDIESE CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 22/05/2012 il sig.Mauro SOSI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.SANTEGIDIESE CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.286,56 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di aver percepito rate per €.8.650,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.16.694,30

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.SANTEGIDIESE CALCIO al pagamento in favore del sig.Mauro SOSI della somma di €.16.694,30 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Giorgio LA VISTA/S.S.D.SANTEGIDIESE CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 3/05/2012 il sig.Giorgio LA VISTA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.SANTEGIDIESE CALCIO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.SANTEGIDIESE CALCIO al pagamento in favore del sig.Giorgio LA VISTA della somma di €.25.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea ROSSI/FORTIS TRANI

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 16/04/2012 il sig.Andrea ROSSI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.FORTIS TRANI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.17.200,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Viene rilevata preliminarmente una inesattezza nei calcoli effettuati dal calciatore della somma richiesta.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, respinge il reclamo presentato dal Sig.Andrea ROSSI nei confronti della Società S.S.D.FORTIS TRANI per inesattezza della domanda. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Roberto CAU/A.C.R.MESSINA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 16/04/2012 il sig.Roberto CAU si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.R.MESSINA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11.

Viene rilevata preliminarmente, una totale inesattezza dell'indirizzo della Società a cui è stato inoltrato il reclamo

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, respinge il reclamo presentato dal Sig.Roberto CAU nei confronti della Società A.C.R.MESSINA S.r.l. per inesattezza dell'indirizzo d'inoltro del reclamo alla Società.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Si precisa che il reclamo non potrà più essere ripresentato in quanto il termine ultimo è scaduto il 30 Giugno 2011.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni DE TOMA/S.S.D.VIRTUS CASARANO

In data 9/05//2012 tramite Racc.A.R. il sig. Giovanni DE TOMA, si rivolgeva a questa Commissione asserendo di aver stipulato con la Società S.S.D.VIRTUS CASARANO un accordo economico relativo alla Stagione Sportiva 2010/11 prevedente la corresponsione lorda di €.25.822,00.

Precisando di aver percepito rate per €.19.500,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.322,00.

Si rileva preliminarmente, che in data 25/5/2012, il calciatore faceva pervenire alla Scrivente Commissione, una rinuncia ufficiale alla vertenza.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

13) RICORSO DEL CALCIATORE Simone MARINAI/A.S.D.PELLI SANTACROCE CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 24/05/2012 il sig Simone MARINAI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.PELLI SANTACROCE SPORT un accordo economico prevedente la corresponsione della somma lorda di €.2.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.

La Società non presentava alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.PELLI SANTACROCE SPORT al pagamento in favore del sig Simone MARINAI della somma di €.2.500,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

14) RICORSO DEL CALCIATORE Simone CONFALONE/A.S.D.PELLI SANTACROCE CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 24/05/2012 il sig Simone CONFALONE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.PELLI SANTACROCE SPORT un accordo economico prevedente la corresponsione della somma lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12

Precisando di aver percepito rate per €.2.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanent somma di €.5.100,00.

La Società non presentava alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.PELLI SANTACROCE SPORT al pagamento in favore del sig Simone CONFALONE della somma di €5.100,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

15) RICORSO DEL CALCIATORE Giorgio BERARDI/A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 16/05/2012 il sig Giorgio BERARDI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €6.300,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/2012. Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €2.100,00 maturata e non percepita al mese di dicembre 2011, in quanto successivamente svincolato dalla stessa.  
 La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.  
 Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920 al pagamento in favore del sig Giorgio BERARDI della somma di €2.100,00..Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

16) RICORSO DEL CALCIATORE Marco BALLARINI/A.S.D.RICCIONE 1929

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 17/05/2012 il sig. Marco BALLARINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.RICCIONE 1929 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12. Precisando di aver percepito rate per €1.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €6.000,00  
 La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.  
 Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.RICCIONE 1929 al pagamento in favore del sig. Marco BALLARINI della somma di €6.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.



17) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio OREFICE/A.C.R.MESSINA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 2/05/2012 il sig. Antonio OREFICE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.R.MESSINA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11.

Precisando di aver percepito rate per €.6.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanent somma di €.1.300,00.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.R.MESSINA S.r.l. al pagamento in favore del sig. Antonio OREFICE della somma di €.1.300,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

18) RICORSO DEL CALCIATORE Gioacchino AMOROSO/A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 10/05/2012 il sig Gioacchino AMOROSO, si rivolgeva a quest Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/2012.

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €1.500,00 maturata e non percepita al mese di dicembre 2011, in quanto successivamente svincolato dalla stessa.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.CIVITAVECCHIA 1920 al pagamento in favore del sig. Gioacchino AMOROSO della somma di €.1.500,00..Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

19) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco DE PONTIS/A.S.D.SAMBIASE 1962

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 24/05/2012 il sig. Francesco DE PONTIS si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SAMBIASE 1962 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.9.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di aver percepito rate per €.1.800,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanent somma di €.2.250,00 maturata e non percepita fino a Dicembre 2011, in quanto poi svincolato.

La Società non depositava alcuna memoria a propria difesa.



Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.SAMBIASE 1962 al pagamento in favore del sig. Francesco DE PONTIS della somma di €2.250,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

## 20) RICORSO DEL CALCIATORE Okolie Christian CHARLIBE/A.S.D.SAMBIASE 1962

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 31/05/2012 il sig. Okolie Christian CHARLIBE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SAMBIASE 1962 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €21.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di aver percepito rate per €11.000,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €10.000,00.

La Società non depositava alcuna memoria a propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.S.D.SAMBIASE 1962 al pagamento in favore del sig. Okolie Christian CHARLIBE

della somma di €10.000,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

## 21) RICORSO DEL CALCIATORE Luca MONACO/S.G.GALLARATESE CALCIO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 6/06/2012 il sig.Luca MONACO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.G.GALLARATESE A.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma.

La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.G.GALLARATE A.S.D. al pagamento in favore del sig. Luca MONACO della somma di € 4.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 1 delle N.O.I.F.

## 22) RICORSO DELLA CALCIATRICE Alice CAMA/MILAN A.C.F.D.

Con distinti ricorsi del 23/4/2012 la Sig.na Alice CAMA, esprimeva di essere stata tesserata, per le stagioni sportive 2010-2011 e 2011-2012 per l'A.C.D.F. Milan, società con la quale aveva perfezionato gli accordi economici per un importo complessivo, per entrambe le stagioni, di € 10.000,00.

Tanto premesso chiedeva, atteso il mancato pagamento dei compensi da parte dell'associazione MILAN, la condanna di quest'ultima al versamento di € 2.600,00 per la stagione 2010-2011 e di € 5.400,00 per la stagione 2011-2012.

La società resistente contestava l'ammontare della pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti deducendo che, a causa della mancata partecipazione dell'atleta agli allenamenti – 19 nella stagione 2010-2011 e 22 nella stagione in corso – il credito dell'esponente doveva ridursi ad € 1.600,00 per il primo anno e ad € 4.400,00 per il secondo. Osserva in primo luogo la Commissione che risultano rispettati gli adempimenti formali previsti dalla normativa federale – invio della raccomandata e pagamento del deposito di € 50,00, come attestato dalla documentazione allegata in atti.

Passando al merito della vicenda, si osserva che alcun riscontro ha fornito e neppure dedotto la società, alla quale incombeva il relativo onere probatorio, in ordine ad eventuali pagamenti effettuati alla calciatrice, con la conseguenza che le somme richieste da quest'ultima appaiono accertate nella misura richiesta.

La deduzione del versamento di € 100,00 appare, infatti, non sorretta da alcuna prova – quietanza scritta firmata dalla calciatrice -.

Deve, poi, ritenersi destituita di ogni fondamento la doglianza della resistente concernente la mancata partecipazione della CAMA agli allenamenti sul decisivo ed assorbente rilievo che la normativa federale facoltizza la società a formalizzare la circostanza di mancata partecipazione dell'atleta agli impegni fissati – allenamenti e gare – con l'invio di contestazione scritta, in difetto della quale, come nel caso di specie, la censura mossa al riguardo evidenzia la propria natura meramente strumentale.

Deve, quindi, concludersi, accertando il complessivo credito della Sig.na Alice CAMA nella misura di € 8.000,00

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. condanna la Società MILAN A.C.F.D. al pagamento in favore della Sig.na Alice CAMA della somma di € 8.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.9 ter comma 11 delle N.O.I.F.

## 23) RICORSO DELLA CALCIATRICE Eleonora VIEZZER/A.C.F.D.VENEZIA 1984

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 11/05/2012 la Sig.na Eleonora VIEZZER, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.F.D.VENEZIA 1984, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 2.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11.

Precisando di aver percepito rate per € 800,00 richiedeva il riconoscimento della rimanente somma di € 1.200,00. La Società non depositava alcuna memoria in propria difesa.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.F.D.VENEZIA 1984, al pagamento in favore della sig.na Eleonora VIEZZER, della somma di €.1.200,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 24) RICORSO DELLA CALCIATRICE Francesca VITALE/MILAN A.C.F.D.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 29/05/2012 la sig.na Francesca VITALE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società MILAN A.C.F.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11 ed un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.8.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.

Si rileva preliminarmente, che è stato effettuato un solo ricorso per due stagioni sportive.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, respinge il reclamo presentato dalla Sig. Francesca VITALE nei confronti della Società MILAN A.C.F.D. per contrasto con la regolamentazione vigente. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Si precisa che il ricorso relativo alla Stagione Sportiva 2010/11 non potrà essere ripresentato in quanto i termini sono scaduti improrogabilmente il 30 Giugno 2012.

#### 25) RICORSO DELLA CALCIATRICE Chiara DEDE'/A.C.F.D.MILAN

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 8/05/2012 la Sig.na Chiara DEDE', si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società MILAN A.C.F.D., un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11.

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La Società presentava le proprie memorie difensive in data 29/05/2012, ma fuori termine previsto dal Regolamento LND

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società MILAN A.C.F.D., al pagamento in favore della sig.na Chiara DEDE', della somma di €.5.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.9 ter comma 11 delle N.O.I.F.

26) RICORSO DELLA CALCIATRICE Giulia PAGANO/A.C.F.D.MILAN

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 8/05/2012 la Sig.na Giulia PAGANO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società MILAN A.C.F.D., un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11.

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma. La Società presentava le proprie memorie difensive in data 29/05/2012, ma fuori termine previsto dal Regolamento LND

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società MILAN A.C.F.D., al pagamento in favore della sig.na Giulia PAGANO, della somma di €.5.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice, regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.9, ter comma 11 delle N.O.I.F

Il Segretario  
Enrico Ciuffa

Il Presidente  
Avv.Fabio GALLI

Pubblicato in Roma il 27 Luglio 2012

Il Segretario Generale  
Dott.Massimo Ciaccolini

Il Presidente della L.N.D.  
Rag.Carlo Tavecchio